



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per gli affari interni e territoriali*  
*Direzione Centrale della finanza locale*

- VISTO l'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il quale prevede che al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
- VISTO il successivo comma 278 del medesimo articolo 1 il quale prevede che la dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2018 con il quale, ai sensi del citato comma 277, sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;
- VISTO l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del 15 maggio 2018 nella parte in cui prevede che il riparto avviene annualmente, con provvedimenti del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ciascun anno per il riparto della dotazione iniziale del fondo ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per il riparto delle eventuali ulteriori risorse disponibili sul fondo;
- VISTO il decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale, prot. n. 151338 del 20 novembre 2019, con il quale sono state accertate in euro 17.615.408,35 le risorse complessive non utilizzate sul capitolo 1316/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, rivenienti dal fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5;



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per gli affari interni e territoriali*  
*Direzione Centrale della finanza locale*

VISTO il DRGS n.29008 con il quale è stata disposta la variazione di bilancio e resa disponibile sul capitolo di spesa 7234 PG. 2, esercizio finanziario 2020, la somma di complessivi euro 17.615.048,00;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle suddette risorse aggiuntive;

ACQUISITI i dati relativi ai comuni che, alla data del presente decreto, si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del TUEL;

DECRETA:

Articolo 1

(Riparto per l'anno 2020 delle risorse non utilizzate sul capitolo 1316/PG1 nell'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Le risorse non utilizzate sul capitolo 1316/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, pari ad euro 17.615.048,00 (diciassettemilioneiseicentoquindicimilaquarantotto/00) rivenienti dal fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 e che sono state portate a incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo di spesa 7234 PG. 2, esercizio finanziario 2020, sono ripartite a favore dei comuni di cui all'allegato A, per l'importo in esso riportato.

Il Direttore Centrale  
(Colaianni)